

Bonus per assumere giovani genitori precari

di [Vincenzo Franchino](#)

Pubblicato il 28 ottobre 2011

una panoramica del bonus a favore dei datori di lavoro che assumono genitori che hanno meno di 36 anni d'età

L'INPS, con circolare n. 115 del 05/09/2011, ha comunicato che, in attuazione del Decreto del Ministero della Gioventù del 19/11/2010 (pubblicato sulla G.U. del 27/12/2010), è stata istituita la **"Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori"**. Le modalità operative sono contenute nel Messaggio INPS n. 20065 del 21/10/2011.

Obiettivi

Tale banca dati è finalizzata a consentire l'erogazione di un incentivo di € 5.000 a favore delle imprese (cooperative comprese) che provvedono ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla Banca dati stessa.

Per poter essere assunti e usufruire di tale agevolazione, occorre che i giovani genitori (sono considerati "giovani" coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni) disoccupati regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego (ex collocamento) oppure occupati a tempo determinato o in somministrazione o intermittenti o a lavoro ripartito o con contratto di inserimento o a collaborazione si debbano iscrivere online a detta Banca dati.

Per l'iscrizione occorre il PIN personale rilasciato dall'INPS. Se non si è ancora in possesso del PIN lo stesso va richiesto o attraverso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803164.

Misura dell'agevolazione

Le imprese che assumeranno a tempo indeterminato, anche a part-time, lavoratori con attestato di iscrizione non scaduto alla suddetta banca dati, avranno diritto ad un bonus (fino ad esaurimento dei fondi pari ad € 51.000.000), di € 5.000 per lavoratore, scalabile dai contributi dovuti all'INPS. Mensilmente potrà essere scalato un importo pari allo stipendio corrisposto al giovane genitore.

Ogni azienda potrà beneficiare del bonus per un massimo di 5 lavoratori (che possono essere maschi e/o femmine).

Procedura e tempi

Presentato la domanda si otterrà un attestato di iscrizione con la data di scadenza (compimento del 36esimo anno di età o, se precedente, raggiungimento della maggiore età dei figli). Tale attestato dovrà essere consegnato al datore di lavoro per verificare i requisiti ai fini dell'agevolazione.

28 ottobre 2011

Vincenzo Franchino

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l